


Città
metropolitana
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLA SUD MILANO

Rep n. 22/2016

Atti n. 0218048 /9.3/2012/18

Oggetto: Approvazione definitiva del Regolamento d'uso delle aree naturalistiche di proprietà della Città Metropolitana di Milano, Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano e relativa appendice delle sanzioni, ai sensi dell'art. 20 commi 3) e 4) della Legge Regionale 86/83 e dell'art. 6 comma 1, lettera d) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano territoriale di Coordinamento del Parco

Addì 28 settembre 2016 alle ore 16,30, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

- | | |
|--|--|
| 1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) | 6. Fusco Ettore |
| 2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) Assente | 7. Lozza Paolo |
| 3. Battioni Marta Assente | 8. Mezzi Pietro |
| 4. Del Ben Daniele Assente | 9. Olivero Dario |
| 5. Festa Paolo | 10. Russomanno Giuseppe Assente |

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli
Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Ing. Carlo Ballabio

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all'art. 37 comma 2, dispone che "la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

VISTO l'art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria);

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 62/2016 del 23/03/2016 con il quale sono stati approvati gli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di approvare l'allegato "Regolamento d'uso delle aree naturalistiche della Città Metropolitana di Milano, Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano" composto da n. 4 pagine e l'allegata "Appendice al Regolamento d'uso delle aree naturalistiche di proprietà della Città Metropolitana di Milano", composto da n. 1 pagina, parti integranti del presente provvedimento;

Oggetto: Approvazione definitiva del Regolamento d'uso delle aree naturalistiche di proprietà della Città Metropolitana di Milano, Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano e relativa appendice delle sanzioni, ai sensi dell'art. 20 comma 4) della Legge Regionale 86/83 e dell'art. 6 comma 1, lettera d) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano territoriale di Coordinamento del Parco (*Deliberazione immediatamente eseguibile*)

RELAZIONE TECNICA:

La legge n. 56 del 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" in forza dell'art. 1 comma 47 dispone che la Città metropolitana di Milano, è subentrata, dal primo gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.

Inoltre lo Statuto della Città Metropolitana approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci in data 22 dicembre 2014 con deliberazione n. R.G. 2/2014. all'art. 37 comma 2) dispone che: "*La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud.....*"

Il Parco Agricolo Sud Milano nel corso degli anni ha acquisito al patrimonio provinciale oggi della Città Metropolitana una serie di aree che sono state riqualificate e rinaturalizzate con lo scopo, da un lato, di accrescere il patrimonio naturalistico, la connettività e la biodiversità del territorio e, dall'altro, di creare luoghi nei quali i cittadini possano vivere l'esperienza del contatto con la natura. Gli elementi naturali e paesaggistici sono stati consolidati e rafforzati dagli interventi di rinaturalizzazione, condotti assecondando la vocazione e la natura di ciascuna area.

Negli anni la presenza di visitatori nelle aree naturalistiche è progressivamente aumentata sia in occasione di manifestazioni organizzate dal Parco, sia in maniera spontanea.

La presenza di visitatori in ambiti le cui finalità iniziali erano prevalentemente naturalistiche pone sia problemi di sicurezza dei visitatori che di mantenimento e conservazione della biodiversità.

Al fine di soddisfare tali esigenze, il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, con propria Deliberazione n. 4/2013, nella seduta del 13 febbraio 2013, ha dato mandato agli uffici di avviare il procedimento per la stesura del Regolamento d'uso delle aree naturalistiche di proprietà dell'Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano.

Gli uffici del Settore Parco Agricolo Sud Milano nella redazione del regolamento hanno recepito le osservazioni espresse dai Consiglieri del Parco, hanno accolto le considerazioni e i suggerimenti forniti dalla Regione Lombardia, Direzione Sistemi Verdi e Paesaggio, dai Settori dell'Assessorato Agricoltura - Parchi - Caccia e Pesca e in particolare dal Settore Avvocatura che ha curato gli aspetti legali e formali.

Il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, con Deliberazione di n. 44 del 9 ottobre 2013, atti n. 189575/9.3/2012/18, ha espresso parere favorevole al testo definitivo del Regolamento e alla relativa appendice delle sanzioni.

In seguito ad approfondimenti normativi, l'iter di approvazione del regolamento d'uso ha previsto un passaggio all'Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell'art. 166, comma 1, della L.R. 16/2007, per raccogliere il relativo parere con atto deliberativo in data 2 marzo 2015, Delibera n. 3/2015, e successivamente lo stesso regolamento è stato sottoposto ad adozione da parte del Consiglio Metropolitan con Delibera n. 34/2016 del 23 maggio 2016.

A seguito dell'adozione del regolamento e secondo quanto previsto dall'art. 20 ai commi 3) e 4) della L.R. 86/1983, la delibera di adozione del regolamento d'uso, con allegato il regolamento e la relativa appendice delle sanzioni, sono stati pubblicati per 30 giorni all'albo pretorio dell'Ente Gestore - Città Metropolitana, e dei 61 Comuni territorialmente interessati.

Preso atto che nei successivi 60 giorni, dalla citata pubblicazione non sono pervenute osservazioni relative sia la Regolamento d'uso che all'annessa appendice delle sanzioni, come previsto dall'art. 20 comma 3) della L.R. 86/1983, si può procedere all'approvazione definitiva del citato regolamento d'uso e relativa appendice delle sanzioni.

A seguito dell'approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 20 comma 4) il regolamento dovrà essere pubblicato all'albo pretorio dell'Ente Gestore - Città Metropolitana, e dei 61 Comuni territorialmente interessati, successivamente dovrà essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il regolamento trova applicazione nelle seguenti aree di proprietà del Parco:

1. Parco dei Fontanili di Rho (comuni di Rho, Settimo Milanese, Cornaredo e Milano)
2. Laghetto Gamberino (comuni di Rosate e Vernate)
3. Zona Umida di Pasturago (comuni di Rosate e Vernate)
4. Lago di Basiglio (comune di Basiglio)
5. Lamberin di Opera (comuni di Opera e Pieve Emanuele)
6. Carengione di Peschiera (comune di Peschiera Borromeo)

Rimangono escluse dal presente regolamento le aree di proprietà del Parco presenti all'interno delle riserve naturali e Siti di importanza Comunitaria, quali: Fontanile Nuovo di Bareggio e Sorgenti della Muzzetta (Rodano, Settala), in quanto riserve naturali istituite con legge regionale e normate da specifica normativa, e all'interno dell'Oasi di Lacchiarella, in quanto nel Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 10 del 21 marzo 2011, è stabilito che, per motivi di conservazione, la parte di proprietà del Parco rimanga esclusa dalla fruizione, mentre la parte fruibile dell'Oasi sia l'area di proprietà del Comune di Lacchiarella.

Per il presente provvedimento si richiede l'immediata eseguibilità, al fine di attivare fin da subito gli interventi necessari al rispetto di quanto contenuto nel regolamento e nella relativa appendice delle sanzioni.

Visti l'art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria) e il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 62/2016 del 23/03/2016 con il quale sono stati approvati gli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016";

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC.

Milano li, 22 Settembre 2016

La Responsabile del Servizio
Valorizzazione Ambientale, Comunicazione
e Promozione Parco Agricolo sud Milano
(Dott.ssa Maria Pia Spola)

Maria Pia Spola

Il Direttore del Settore
Parco Agricolo sud Milano
(Ing. Carlo Ballabio)

Carlo Ballabio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991;

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 22/09/2016, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 05, contrari //, astenuti 02 (Olivero – Lozza), espressi nei modi legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Regolamento d’uso delle aree naturalistiche di proprietà della Città Metropolitana di Milano, Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano e relativa appendice delle sanzioni, ai sensi dell’art. 20 commi 3) e 4) della Legge Regionale 86/83 e dell’art. 6 comma 1, lettera d) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano territoriale di Coordinamento del Parco;
- 3) di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l’adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;

necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;

- 4) di pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, il presente regolamento d'uso con relativa appendice delle sanzioni;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio basso dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica;
- 7) di dare atto che per la presente delibera sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell' art. 12 – comma 1) del D. Lgs. 33/2013;

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Ballabio
22/09/2016



**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI)

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Ballabio
27/09/2016



VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Ballabio
27/09/2016



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

firma

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li

30/9/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 18/06/2009.

Milano, li _____

Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano,

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

Milano, li _____

IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE NATURALISTICHE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, ENTE GESTORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO.

INDICE

- PREMESSA
- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO II - FRUIZIONE
- TITOLO III - TUTELA DELLA BIODIVERSITA'
- TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DIFFUSIONE

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare la biodiversità, il territorio, il paesaggio e regolamentare la fruizione delle aree naturalistiche di proprietà o concesse in uso alla Città Metropolitana di Milano, ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, successivamente indicata con la dicitura Parco Agricolo Sud Milano, in rapporto alla vocazione ambientale di ciascuna di esse.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 7/818 del 3 agosto 2000, le modalità di fruizione nelle aree naturalistiche di proprietà dell'Ente Gestore da parte del pubblico e le attività antropiche, più in generale, che vi si esercitano.
2. Il presente regolamento integra per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione della natura.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree naturalistiche di proprietà del Parco Agricolo Sud Milano, di seguito denominate Aree naturalistiche e, in particolare, a quelle localizzate nelle seguenti aree:
 - a. *Parco dei Fontanili di Rho* (comuni di Rho, Settimo Milanese, Cornaredo e Milano)
 - b. *Laghetto Gamberino* (comuni di Rosatè e Vernate)
 - c. *Zona Umida di Pasturago* (comuni di Rosate e Vernate)
 - d. *Lago di Basiglio* (comune di Basiglio)
 - e. *Lamberin di Opera* (comuni di Opera e Pieve Emanuele)
 - f. *Carengione di Peschiera* (comune di Peschiera Borromeo)
2. Le norme del presente regolamento si applicano altresì ad eventuali altre aree acquisite o concesse in uso al Parco Agricolo Sud Milano, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Norma generale

1. Si richiamano i fruitori alla puntuale osservanza delle regole qui di seguito riportate, in quanto nelle aree di cui all'art. 2, per la loro particolare vocazione naturalistica, la sicurezza può essere garantita esclusivamente sui percorsi individuati da apposita segnaletica.

TITOLO II - FRUIZIONE

Art. 4 - Accesso e percorribilità

1. L'accesso alle *Aree naturalistiche* e alle relative attrezzature è consentito esclusivamente ai visitatori a piedi.
2. Per motivi di sicurezza e al fine di non danneggiare la vegetazione ed evitare il calpestio e il compattamento della cortina erbosa e/o del sottobosco, nonché per motivi di sicurezza, la fruizione può avvenire esclusivamente lungo i percorsi pedonali e le eventuali aree predisposte per la fruizione, entrambi indicati dal Parco Agricolo Sud Milano con apposita segnaletica.
3. Per motivi di sicurezza, l'accesso e la fruizione delle aree può avvenire esclusivamente nelle ore diurne, dall'alba al tramonto. È espressamente vietato, quindi, entrare, sostare e stazionare nelle aree naturalistiche nelle ore notturne.
4. La Direzione del Parco Agricolo Sud Milano può concedere deroghe, per attività che ritiene compatibili con il valore naturalistico e fruitivo delle aree stesse.

Art. 5 - Norme di comportamento

1. I visitatori sono tenuti a rispettare la fauna e la flora, evitando di svolgere attività o tenere comportamenti che possano arrecare disturbo o danno alle persone, alle cose (arredi, attrezzature, manufatti, segnaletica in esse presenti) e all'ambiente naturale.
2. Nelle *Aree naturalistiche* non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi e allontanino la fauna selvatica. La Direzione del Parco Agricolo Sud Milano può concedere deroghe per attività che ritiene compatibili con il valore naturalistico e fruitivo delle aree stesse.
3. È vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto.
4. È fatto obbligo ai visitatori di portare via dalle *Aree naturalistiche* i propri rifiuti.
5. I cani e gli altri animali domestici devono essere condotti lungo i sentieri pedonali al guinzaglio, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica, con la possibilità di vietarne l'ingresso per particolari motivi di conservazione nel periodo della nidificazione.
6. È vietato far bagnare gli animali domestici, in particolare cani e cavalli, nei corpi idrici (laghi, stagni, rogge, ecc.) presenti nelle *Aree naturalistiche*.
7. È vietata l'introduzione di greggi e il pascolo.
8. È vietata l'accensione di fuochi di ogni tipo, gettare a terra mozziconi di sigaretta, fiammiferi, petardi e qualunque cosa possa generare rischio di incendi.
9. È vietata la balneazione.
10. È vietata la navigazione con qualunque mezzo nei corpi idrici (laghi, stagni, rogge, ecc.) presenti nelle *Aree naturalistiche*, ad eccezione dei casi legati a manutenzioni e studi promossi dal Parco Agricolo Sud Milano.
11. È vietata la navigazione di modellini, barchini, oggetti di qualunque tipo galleggianti e/o sommersi, radiocomandati, condotti a mano, a vento, ecc. al fine di non arrecare disturbo alla fauna.
12. È vietato lanciare sassi e altri oggetti in tutti i corpi idrici (laghi, stagni, rogge, ecc.).
13. È vietato l'accesso e il transito di cavalli o altri equini, salvo specifica indicazione del Parco Agricolo Sud Milano.
14. È vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo a motore, compresi motocicli, ciclomotori, anche se con il motore spento e condotti a mano.
15. È vietato il transito con biciclette e velocipedi di qualunque natura, anche condotti a mano e ne è vietato anche il deposito all'interno delle *Aree naturalistiche* salvo diversa indicazione.
16. Sono esclusi dal divieto:
 - i mezzi agricoli di privati, nel caso di servitù di passaggio;
 - i mezzi dell'Ente Gestore, della Polizia Provinciale, della Polizia locale comunale, delle Guardie Ecologiche Volontarie e Zoofile, del Corpo Forestale dello Stato, delle Forze dell'Ordine, delle Guardie Venatorie e Ittiche Volontarie, emergenza ed antincendio, per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
 - i mezzi di soggetti terzi espressamente autorizzati dal Parco Agricolo Sud Milano allo svolgimento degli interventi di manutenzione e/o di interventi vari approvati e/o promossi dal Parco Agricolo Sud Milano.
17. È vietato allestire campeggi, attendamenti, notturni e diurni e comunque pernottare nelle *Aree naturalistiche*, introdurre generatori di energia elettrica di qualsiasi genere, benzina, alcool, gasolio, bombole di gas, batterie per autovetture e similari, salvo diversa indicazione.

18. È vietato posizionare tavolini e sedie, accendere fuochi anche per cucinare, tranne nelle aree appositamente individuate.
19. È vietato a soggetti terzi apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura nelle *Aree naturalistiche*.
20. La Direzione del Parco Agricolo Sud Milano può concedere deroghe, per attività che ritiene compatibili con il valore naturalistico e fruitivo delle aree stesse.

Art. 6 - Limitazioni alla fruizione

1. Il Parco Agricolo Sud Milano, con Disposizione della Direzione, può vietare temporaneamente l'accesso alle *Aree naturalistiche* per la manutenzione, per motivi di sicurezza e incolumità dei visitatori o per motivi di tutela della biodiversità e del patrimonio naturale, per tutelare aspetti particolari della flora o della vegetazione, nonché per tutelare l'insediamento e la riproduzione della fauna.

Art. 7 - Accordi con enti e associazioni

1. Si rimanda a specifici accordi/convenzioni/protocolli con associazioni ed enti per affidare funzioni gestionali nel rispetto dei principi di salvaguardia enunciati dal presente regolamento.

TITOLO III - TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

Art. 8 - Flora e vegetazione

1. È vietato danneggiare, asportare e tagliare ogni tipo di pianta nelle *Aree naturalistiche*, siano esse arboree, arbustive ed erbacee, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria direttamente promossi dal Parco Agricolo Sud Milano.
2. È vietato asportare la cortica erbosa, la lettiera e lo strato superficiale del terreno, i rami e i tronchi secchi e lo strato umifero del terreno.
3. È vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.
4. È vietato mettere a dimora qualsiasi tipo di pianta anche autoctona, senza l'autorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano. Tutte le operazioni di messa a dimora di piante possono essere svolte o promosse esclusivamente dal Parco Agricolo Sud Milano.
5. È, comunque, sempre vietata la messa a dimora di piante non autoctone.

Art. 9 - Fauna

1. È vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, appartenenti alla fauna vertebrata e invertebrata, raccogliere o distruggere i loro nidi e le loro tane, danneggiare o distruggere i loro ambienti. Per quanto riguarda la fauna oggetto di attività venatoria e piscatoria si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 26/1993 - "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*" e dalla L.R. 31/2008 - "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*" e successive modifiche ed integrazioni e ai divieti stabiliti dai rispettivi piani faunistico e ittico presenti per le zone a tutela (art. 43, comma 1 lettera c della L.R. 26/93).
2. È vietato liberare/immettere animali non appartenenti alla fauna locale.
3. È vietato introdurre animali, anche appartenenti a specie autoctone, senza l'autorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano. Tutte le operazioni di reintroduzione/traslocazione possono essere svolte solo dal Parco Agricolo Sud Milano o in accordo con esso.
4. È vietato abbandonare o seppellire animali morti.
5. Gli interventi di contenimento ed eradicazione di specie faunistiche esotiche sono consentiti solo nell'ambito di un programma pianificato e concordato con il Parco Agricolo Sud Milano.

TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DIFFUSIONE

Art. 10 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento è esercitata ai sensi dell'art. 26 della L.R. 86/1983 - "*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*" dall'Ente gestore del Parco, tramite il proprio personale a ciò preposto nonché, previa le opportune intese, dai soggetti di cui l'Ente può avvalersi ai sensi del medesimo art. 26.

Art. 11 - Sanzioni

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui all'art 27 e ss della L.R. 86/1983, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dal presente Regolamento, nonché dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione.
2. Le sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art. 11 L. 24 novembre 1981, n. 689 - "*Modifiche al sistema penale*", nonché dagli articoli 28, 29 e 30 della legge regionale 86/1983, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.
3. L'Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano è competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 86/1983, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 12 - Entrata in vigore e Diffusione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, come previsto dall'art. 20 della L.R.86/1983 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del Parco Agricolo Sud Milano ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. Copia del presente regolamento sarà esposto su pannelli presso gli ingressi delle Aree naturalistiche e sarà pubblicato in una apposita sezione del sito Web del Parco Agricolo Sud Milano.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti per le specifiche materie.

APPENDICE AL REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE NATURALISTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI MILANO

Sanzioni amministrative applicate alle violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dal "*Regolamento d'uso delle aree naturalistiche di proprietà della Città Metropolitana di Milano, Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano*", nonché dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione.

"Danno ambientale con possibilità di ripristino" - Art. 28 L.R. 86/1983

Nel caso di violazioni che comportino "*danno ambientale con possibilità di ripristino*" (Art. 28 L.R. 86/1983), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a **€ 516,00**.

Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità e i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.

La sanzione pecuniaria può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo di ripristino.

In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.

Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

"Danno ambientale senza possibilità di ripristino" - Art. 29 L.R. 86/1983

Nel caso di violazioni che comportino "*danno ambientale senza possibilità di ripristino*" (Art. 29 L.R. 86/1983), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a **€ 774,00** determinato ai sensi del primo comma dell'art. 28 della L.R. 86/1983.

L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.

In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

"Danno ambientale di minima entità" - Art. 30 L.R. 86/1983

In caso di violazioni che comportino "*danno ambientale di minima entità*", per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o "*che non comportino danno ambientale*" (Art. 30 L.R. 86/1983), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da **€ 51,00 a € 258,00**.

In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a **€ 25,00**.